



Comune di Bomporto

ORDINANZA N. 26 DEL 6 APRILE 2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA DEI TERMINI DI DIVIETO O DI LIMITAZIONE DI ACCESSO A SPECIFICI LUOGHI PUBBLICI

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'Ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che attiene alle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ss.mm.ii.;
- i DD.P.C.M. del 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020 e del 22/03/2020, che attengono alle "Ulteriori disposizioni attuative al Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, relativa alle "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 01/04/2020 che attiene a "Ulteriori disposizioni attuative al Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale si prorogano al 13 aprile 2020 tutte le azioni di contrasto al contagio alla pandemia qui descritta;
- Vista l'Ordinanza n. 58 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna in data 04/04/2020 con cui si è disposto che
 - a) parchi e giardini pubblici sono chiusi al pubblico;
 - b) l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);
 - c) nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell'animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione;
 - d) le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO il continuo evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come per altro stabilito nella Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020,

con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata elevata a "pandemia", in considerazione del livello di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 1, del sopra richiamato D.P.C.M. 1 aprile 2020 prevede la conferma dell'efficacia delle disposizioni previste nei precedenti D.P.C.M. in materia di contenimento della pandemia da COVID-19, ed in particolare di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute numerose segnalazioni circa comportamenti non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto di ogni forma di assembramento presso parchi e giardini pubblici e al mancato rispetto della distanza interpersonale sulle panchine;

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

SENTITA la Prefettura di Modena;

RICHIAMATI:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. DI ADOTTARE Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Bomporto, valide **dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso**, ferme restando le misure statali, regionali e comunali già vigenti in materia:

- a. la chiusura al pubblico di parchi e aree verdi accessibili al pubblico con conseguente divieto di accedere, transitare e stazionare all'interno degli stessi;
- b. la chiusura al pubblico delle aree di sgambamento cani con conseguente divieto di accesso alle medesime;
- c. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;
- d. la sospensione di tutti gli Hot Spot WIFI pubblici attivi su parchi, piazze e luoghi pubblici;
- e. il divieto di utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale, per più di una persona alla volta.

DISPONE

1. DI TRASMETTERE la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Azienda USL
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando di Polizia Locale
- Servizio SIA dell'Unione comuni del Sorbara;

2. DI INFORMARE la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

3. DI RISERVARSI di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

dott. Angelo Giovannini

(Originale sottoscritto digitalmente)